

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni
04	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli
06	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili
07	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni
08	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
09	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
	LAVORO
10	PREVIDENZA
12	PREVIDENZA
	IMMOBILI
13	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
14	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura e comunicazione delle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica dei condomini - Proroga al 4.4.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 nn. 53159 e 53174)

Con due provvedimenti adottati il 21.2.2024, l'Amministrazione finanziaria ha disposto il differimento al 4.4.2024 dei termini per trasmettere le comunicazioni:

- di opzione ex [art. 121](#) del DL 34/2020, relativamente a spese per detrazioni "edilizie" sostenute nel 2023 (nonché le comunicazioni di cessione "differita" delle rate residue di detrazione non fruite, relative a spese sostenute nel 2020, 2021 o 2022);
- relative alle spese sostenute nel 2023 dal condominio per gli interventi "edilizi" sulle parti comuni.

Comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. [53159](#) è stato prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine per la comunicazione di opzione:

- per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, in relazione alle spese sostenute nel 2023;
- per la cessione "differita" delle rate residue delle detrazioni non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.

Relativamente alle spese sostenute nel 2023, va tenuto in considerazione il blocco della facoltà di esercitare le opzioni, disposto a partire dal 17.2.2023 ex [art. 2](#) del DL 11/2023, e le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli [artt. 2](#) e [3](#) del DL 212/2023).

Tale blocco delle opzioni non riguarda gli interventi:

- volti all'eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020 (per le spese sostenute fino al 31.12.2023; per quelle sostenute dall'1.1.2024 l'[art. 3](#) del DL 212/2023 ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di optare);
- effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, costituiti al 17.2.2023 ([art. 2](#) co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023);
- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici di cui all'[art. 2](#) co. 3-quater del DL 11/2023.

Al di fuori delle esclusioni sopra elencate, in riferimento agli interventi *superbonus* è comunque possibile esercitare le opzioni, anche successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023:

- per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la CILA *superbonus* ex [art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA *superbonus*;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (si veda anche l'[art. 2](#) co. 1 del DL 212/2023).

Analogamente, per gli interventi agevolati con detrazioni diverse dal *superbonus*, è comunque possibile esercitare le opzioni, anche successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi “in edilizia libera”, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni “per acquisti” (detrazione IRPEF 50% ex [art. 16-bis](#) co. 3 del TUIR, “sismabonus acquisti” ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2023 e detrazione “box auto” ex [art. 16-bis](#) co. 1 lett. d) del TUIR).

Comunicazione delle spese per gli interventi condominiali

Con il provv. 21.2.2024 n. [53174](#), l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dal 16.3.2024 al 4.4.2024 del termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni (tali dati confluiranno nella precompilata 2024).

Gli amministratori devono trasmettere, ai sensi dell’[art. 2](#) del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, con riferimento:

- agli interventi sulle parti comuni di recupero edilizio ex [art. 16-bis](#) del TUIR, di riduzione del rischio sismico (agevolati con sismabonus o con *superbonus*), di riqualificazione energetica (per i quali spetta l’*ecobonus* o il *superbonus*), di rimozione delle barriere architettoniche (agevolati con *superbonus* o con *bonus* barriere 75% ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020), di rifacimento del verde (c.d. *bonus verde*), di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (sia nella misura del 50% che in quella *superbonus*) e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (dal 2022 agevolabile solo come intervento “trainato” nel *superbonus* ex [art. 119](#) co. 8 del DL 34/2020);
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione ([art. 16](#) co. 2 del DL 63/2013).

Per semplificare gli adempimenti, il provv. n. [53174/2024](#) ha previsto l’esonero dall’obbligo di comunicazione nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.

Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino abbia deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020.

In ogni caso, l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali non rientra fra le cause di decadenza dalle detrazioni “edilizie”, ma comporta solo la sanzione di cui all’[art. 3](#) co. 5-bis del DLgs. 175/2014.

art. 16 bis co. 4 DL 26.10.2019 n. 124

art. 2 DM 1.12.2016 Ministero dell’Economia e delle
finanze Provvedimento Agenzia Entrate 21.2.2024
n. 53159

Provvedimento Agenzia Entrate 21.2.2024 n. 53174

Provvedimento Agenzia Entrate 27.1.2017 n. 19969

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2024 - "Invio dei dati ai fini della precompilata per gli interventi condominiali fino al 4 aprile" - Magro - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 23.2.2024, p. 39 - "Bonus in condominio, semplificato l'invio dei dati sulle spese effettuate nel 2023" - Latour, Parente

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Condominio" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2024 - "Più tempo per comunicare l'opzione per le spese edilizie sostenute nel 2023" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2024 - "Più tempo per gli amministratori per comunicare le spese edilizie" - Gallo

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Amministratori di condominio" - Zeni A.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Comunicazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie - Termini a regime (DM 8.2.2024)

Con il DM 8.2.2024, pubblicato sulla *G.U.* 19.2.2024 n. 41, sono stati definiti i termini a regime per i soggetti operanti in ambito sanitario, per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche, in attuazione di quanto stabilito dall'[art. 12](#) del DLgs. 1/2024.

Termini di invio per le spese sanitarie sostenute dal 2024

A partire dall'1.1.2024, ai sensi dell'[art. 2](#) co. 2 del DM 8.2.2024, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera

Sanitaria è effettuata entro:

- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente. Non è pertanto più previsto il passaggio alla cadenza mensile di invio dei dati.

In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2024, la trasmissione dei dati deve quindi avvenire entro:

- il 30.9.2024, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2024;
- il 31.1.2025, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2024.

Termini di invio per le spese veterinarie

In relazione alle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, ai sensi dell'[art. 2](#) co. 2 lett. c) del DM 8.2.2024, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese sono sostenute, come previsto dall'[art. 16-bis](#) co. 4 del DL 124/2019.

A differenza delle spese sanitarie, pertanto, l'invio dei dati da parte dei veterinari avviene con cadenza annuale.

Le spese veterinarie sostenute nel 2024 dovranno quindi essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16.3.2025.

Si ritiene che la suddetta scadenza del 16 marzo sia valida anche per le spese veterinarie sostenute nel 2023, i cui dati devono quindi essere trasmessi entro il 16.3.2024.

Correzione dei dati delle spese già inviati

L'[art. 2](#) co. 2 del DM 8.2.2024, integrando l'[art. 7](#) co. 2 del DM 19.10.2020, in relazione alla correzione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro le relative scadenze, ha stabilito che il calendario dei termini per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria:

- è pubblicato sul portale del Sistema stesso (www.sistemats.it);
- in relazione a ciascun anno.

Per le spese sostenute nell'anno 2024, il calendario disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria prevede un termine di 7 giorni, successivo alla prevista scadenza, per l'invio dei dati in modifica.

Abolizione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi tramite il Sistema Tessera Sanitaria

L'[art. 2](#) co. 1 del DM 8.2.2024 ha infine formalizzato la novità prevista in tema di corrispettivi telematici per il settore sanitario dall'[art. 4-quinquies](#) co. 3 del DL 145/2023.

Tale disposizione ha infatti eliminato l'obbligo, di cui all'[art. 2](#) co. 6-*quater*, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, previsto a decorrere dall'1.1.2024 a carico dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici), di assolvere la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri mediante la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Poiché l'[art. 6](#) co. 2 del DM 19.10.2020 prevedeva ancora tale obbligo, tale disposizione è stata abrogata dal citato art. 2 co. 1 del DM 8.2.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante il Sistema Tessera Sanitaria rimane però applicabile in via facoltativa.

art. 12 DLgs. 8.1.2024 n. 1

art. 16 bis DL 26.10.2019 n. 124

art. 7 DM 19.10.2020 Ministero dell'Economia e delle finanze
DM 8.2.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2024 - "A regime la semestralità dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS" - Ghio - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Tessera sanitaria" - Sanna S.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione precompilata" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - DLgs. 13/2024 di riforma dell'accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) - Principali novità

È stato pubblicato, sulla G.U. 21.2.2024 n. 43, il DLgs. 12.2.2024 n. [13](#), recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, attuativo della L. [111/2023](#).

Di seguito, vengono riepilogate le principali novità in materia di accertamento.

Adesione ai processi verbali di constatazione

L'[art. 5-*quater*](#) del DLgs. 218/97 reintroduce l'adesione ai verbali di constatazione che ha come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.

Il contribuente può aderire senza condizioni attraverso una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla consegna. In alternativa, è possibile l'adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti.

Il co. 4 prevede la sospensione dei termini per l'accertamento fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Accertamento con adesione

L'[art. 1](#) del DLgs. 13/2024 contiene alcune modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione, che viene riaccolta al nuovo contraddittorio preventivo di cui all'[art. 6-bis](#) della L. 212/2000.

Per gli atti soggetti ad obbligo di contraddittorio, il contribuente riceverà, prima dell'emissione dell'atto, uno schema di provvedimento nel quale è contenuto anche l'invito a presentare istanza di adesione.

A questo punto il contribuente può presentare l'istanza, senza poterla reiterare una volta ricevuto l'accertamento, oppure presentare solo le proprie deduzioni difensive, conservando la facoltà di presentare istanza di adesione entro 15 giorni dall'accertamento.

Nel caso di deduzioni difensive, l'ufficio può ancora stipulare l'adesione, ma non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti dal contribuente o da quelli che emergono dall'atto di accertamento.

Avvisi di recupero dei crediti di imposta

Viene introdotta all'[art. 38-bis](#) del DPR [600/73](#) una disciplina organica in tema di avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Tali atti potranno formare oggetto di accertamento con adesione, anche se le somme andranno pagate senza compensazione e senza dilazione.

Per tutti i tipi di crediti recuperati (sia non spettanti sia inesistenti) sarà possibile la definizione al terzo e in caso di mancato pagamento nei 60 giorni ci sarà il ruolo straordinario; invece, il termine per il recupero coinciderà con il 31 dicembre del quinto anno successivo all'uso in compensazione (per i crediti non spettanti), ovvero dell'ottavo anno successivo se si tratta di crediti inesistenti.

Competenza degli uffici

In relazione alla competenza degli uffici, viene modificato l'[art. 31](#) del DPR 600/73, il quale, per i redditi prodotti in forma associata, radica la competenza in capo alla Direzione provinciale determinata con riferimento alla sede legale della società anche per i soci.

La novità, vista la sussistenza del litisconsorzio, risolve le problematiche in tema di raccordo fra processi.

Decorrenza

L'entrata in vigore del DLgs. 12.2.2024 n. [13](#) non è univoca:

- le nuove norme in tema di accertamento con adesione dovrebbero avere decorrenza dagli atti emessi dal 30.4.2024, quindi per gli schemi di provvedimento emessi da tale data;
- l'adesione ai PVC dovrebbe essere possibile per i verbali emessi dal 30.4.2024;
- la competenza, anche per i soci con diversa residenza rispetto alla sede della società, della Direzione provinciale di quest'ultima opera per gli accertamenti emessi dal 30.4.2024;

- la nuova disciplina sugli avvisi di recupero dei crediti di imposta opera per gli atti emessi dal 30.4.2024.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2024 - "In Gazzetta il decreto legislativo sul concordato preventivo biennale" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 22.2.2024, p. 33 - "Il concordato preventivo ignora le perdite su crediti" - Gaiani L. *Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni* - "Riforma fiscale 2023-2024" - Boano A.

IMPOSTE INDIRECTE

IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Tax free shopping - Riduzione a 70 euro del limite d'importo minimo dei beni - Operazioni effettuate dall'1.2.2024 - Novità della L.213/2023 (legge di bilancio 2024) (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2024 n. 3)

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.2.2024 n. [3](#), ha fornito i primi chiarimenti sulle novità in tema di IVA introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. [213/2023](#)).

Novità IVA della legge di bilancio 2024

In particolare, si ricorda che:

- è stata abbassata da 154,94 a 70,00 euro la soglia corrispondente all'importo minimo per beneficiare dello sgravio dell'IVA in relazione ai beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra UE secondo la disciplina del c.d. "tax free shopping" prevista dall'[art. 38-quater](#) del DPR 633/72;
- sono state elevate le aliquote IVA di alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile, tra cui i pannolini per bambini, i prodotti assorbenti per l'igiene femminile e il latte in polvere per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini;
- è stata prorogata l'aliquota del 5% per le cessioni di *pellet* limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e, dall'1.3.2024, torna applicabile l'aliquota IVA ordinaria;
- sono stati disposti nuovi adempimenti per l'immatricolazione o voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino.

Tax free shopping

Con riferimento al c.d. "tax free shopping", in primo luogo la circolare ribadisce che esistono due modalità per beneficiare del regime di favore:

- la prima consiste nell'emissione della fattura, da parte del cedente, senza applicazione dell'IVA (ferma la necessità, per il fornitore, di reperire la prova dell'avvenuta uscita dei beni dal territorio UE);
- la seconda (e più frequentemente adottata) consiste nell'emissione della fattura con addebito dell'IVA all'acquirente e successiva restituzione dell'imposta versata (condizionata alla prova di uscita dei beni).

Per fruire del regime di cui all'[art. 38-quater](#) del DPR 633/72, ciascuna cessione di beni richiede l'emissione di una fattura elettronica via SdI e deve essere documentata mediante il sistema OTELLO 2.0 previsto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. determinazione n. [54088/2018](#)).

Inoltre, viene confermato (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. [60/2022](#)) che:

- i beneficiari delle operazioni senza applicazione dell'IVA devono essere persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea (richiamando l'art. 147 della Direttiva 2006/112/CE, per "residenza abituale" si intende il "luogo indicato

come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità");

- non sono previste limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercialista minuto);
- i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore;
- sono escluse dall'agevolazione le prestazioni di servizi;
- per verificare il superamento del limite di 70,00 euro (IVA inclusa) occorre fare riferimento al valore indicato in fattura.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, viene specificato che la soglia minima comprende il valore aggregato di diversi beni, a condizione che detti beni figurino tutti nella stessa fattura e siano forniti al medesimo cliente. Il valore aggregato non può comprendere, invece, beni riferiti a cessioni diverse tra loro (ad es. compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un'unica fattura.

art. 1 co. 45 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 46 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 77 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 93 L. 30.12.2023 n. 213

art. 38 quater DPR 26.10.1972 n. 633

Circolare Agenzia Entrate 16.2.2024 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2024 - "Tax free shopping senza IVA se il valore della fattura supera 70 euro" - Greco

Il Sole - 24 Ore del 17.2.2024, p. 23 - "Stretta sulle frodi Iva anche sulle auto da San Marino e Vaticano" - Ficola

- Santacroce

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Aliquote IVA" - Greco E.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Viaggiatori extra-UE" - Cosentino C.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni - IMU relativa agli immobili strumentali - Indeducibilità - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Corte Cost. 20.2.2024 n. 21)

Con la sentenza 20.2.2024 n. [21](#), la Corte Costituzionale ha sancito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 14](#) co. 1 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall'IRAP dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Disciplina vigente ed effetti sul modello IRAP

Nel vigente contesto normativo, essendo l'IMU contabilizzata nella voce B.14 del Conto economico, per i soggetti che calcolano l'imposta ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 446/97, in sede di dichiarazione IRAP occorre apportare una variazione in aumento di importo corrispondente all'ammontare esposto in bilancio:

- nel rigo IP32, per le società di persone e i soggetti assimilati che hanno optato per il calcolo del tributo in base al bilancio;
- nel rigo IC46, per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti assimilati;
- nel rigo IE23, per gli enti non commerciali (limitatamente agli immobili relativi all'attività commerciale).

Disciplina dell'ICI/IMU dal 1998 ad oggi

Dall'anno dell'istituzione dell'IRAP ad oggi, il trattamento prima dell'ICI e poi dell'IMU è risultato variabile.

Nel 1998, l'ICI è stata deducibile in virtù della classificazione contabile nella voce B.14 del Conto economico (C.M. 4.6.98 n. [141](#), § 3.2.1.1, e C.M. 16.7.98 n. [188](#), quesiti 8 e 11).

Nei periodi d'imposta dal 1999 al 2007, l'ICI è stata deducibile per effetto della disapplicazione dell'[art. 17](#) co. 1 del DLgs. 504/92, disposta dall'allora vigente [art. 11-bis](#) co. 1 del DLgs. 446/97. Come chiarito dalla C.M. 26.7.2000 n. [148/E](#) (§ 3.2), in virtù del richiamo agli [artt. 5, 6, 7](#) e [8](#) del DLgs. 446/97 (operato dall'[art. 11-bis](#) del medesimo DLgs.), la deducibilità dell'ICI si applicava:

- alle imprese in genere, con riferimento a tutte le tipologie di immobili;
- ai soggetti esercenti arti e professioni, per quanto concerneva gli immobili strumentali.

Con l'abrogazione dell'[art. 11-bis](#) dal DLgs. 446/97 (ad opera dell'[art. 1](#) co. 50 lett. g) della L. 244/2007), per i periodi d'imposta dal 2008 al 2011, è stata introdotta l'indeducibilità dell'ICI sia in capo alle imprese (si vedano gli [artt. 5](#) co. 3, [5-bis](#) co. 1, 6 co. 8 e 7 co. 2 del DLgs. [446/97](#)), sia in capo agli esercenti arti e professioni (cfr. l'[art. 8](#) del DLgs. 446/97, ai sensi del quale "i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi").

Con l'introduzione dell'IMU a partire dal 2012 (ad opera dell'[art. 13](#) del DL 201/2011 e degli [artt. 8](#) e [9](#) del DLgs. 23/2011), l'indeducibilità di tale tributo dall'IRAP è stata sancita dall'[art. 14](#) co. 1 del DLgs. 23/2011, indipendentemente dalla natura dell'immobile cui afferisce.

Motivazioni della pronuncia della Consulta

Secondo la sentenza in commento, all'IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza 4.12.2020 n. [262](#), con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 14](#) co. 1 del citato DLgs. 23/2011 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 1](#) co. 715 della L. 147/2013), il quale disponeva la totale indeducibilità ai fini IRES dell'IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012; al riguardo, la Corte aveva affermato come la deducibilità dell'IMU trovasse fondamento nel fatto chesi trattava di un costo necessitato alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l'imprenditore non può sottrarsi.

Con la sentenza 21/2024, la Corte Costituzionale ha invece evidenziato che la struttura dell'IRAP non si fonda sul modello della deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, è riscontrabile nella disciplina dell'IRES. Il principio della necessaria deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all'IRES, non può essere traslato a un'imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.

In effetti, dal 2008, le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti assimilati (diversi da banche, società finanziarie e assicurazioni) determinano la base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d'esercizio. In sintesi, le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal Conto economico, fatte salve le eccezioni espressamente previste ([art. 5](#) del DLgs. 446/97).

Pertanto, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare in bilancio un determinato componente negativo di reddito. In altre parole, i costi imputati a Conto economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36, § 1.2, e 22.7.2009 n. 39): in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico,

desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili (cfr. Cass. 11.6.2018 n. [15115](#)).

La stessa sentenza 262/2020 aveva affermato che non sussistono inoltre presupposti per estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della totale indeducibilità IRES dall'IMU alle disposizioni successive a quella in vigore per il 2012, le quali invece ne statuiscono la parziale deducibilità.

Anche tali principi sono ripresi dalla sentenza in commento, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità della norma vigente dal 2017 al 2019 e dal 2014 al 2018.

art. 14 DLgs. 14.3.2011 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2024 - "Infondata la questione di legittimità costituzionale sull'IMU indeducibile dall'IRAP" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 21.2.2024, p. 33 - "Consulta, legittima l'Imu indeducibile dall'Irap" - Trovati

Il Sole - 24 Ore del 21.2.2024, p. 33 - "Un iter lungo dieci anni per arrivare a scomputare al 100% il contodell'Imu" - Gavelli

Italia Oggi del 21.2.2024, p. 33 - "Imu immobili strumentali, infondata l'ineducibilità Irap" - Galli Corte Cost. 20.2.2024 n. 21

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "IMU" - Corso L.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Deducibilità IMU" - Corso L.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - DLgs. 12.2.2024 n. 13 di riforma dell'accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Il DLgs. 12.2.2024 n. [13](#), che introduce, tra l'altro, il concordato preventivo biennale, è in vigore dal 22.2.2024, dopo essere stato pubblicato sulla G.U. 21.2.2024 n. 43.

Il nuovo istituto definitorio, disciplinato nel titolo II del DLgs. [13/2024](#), è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni; in particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.

Ambito soggettivo

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (L. [190/2014](#)); per tali ultimi soggetti nel 2024 il concordato si applica in via sperimentale.

I contribuenti interessati, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

- non devono avere debiti tributari ([art. 10](#) del DLgs. 13/2024);
- oppure devono aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione

Ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione.

In particolare, il nuovo istituto non è applicabile nel caso in cui il contribuente: non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

- sia stato condannato per uno dei reati tributari di cui al DLgs. [74/2000](#) o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- abbia iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento che può essere così sintetizzato:

- messa a disposizione dei programmi informatici necessari per l'acquisizione dei dati, entro il 15.6.2024 per il 2024 (entro il 15.4.2025 per il 2025 ed entro il 1° aprile a regime);
- comunicazione dei dati da parte del contribuente, mediante i citati programmi informatici;
- comunicazione della proposta di concordato da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante i citati programmi informatici;
- eventuale adesione del contribuente alla proposta di concordato, entro il 15.10.2024 (entro il 30 giugno a regime).

art. 10 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 30 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2024 - "Concordato preventivo biennale con esiti incerti se si superano i limiti in corso d'anno" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 23.2.2024, p. 38 - "Il concordato chiede di più a 1,5 milioni di partite Iva" - Mobili M. - Parente G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Disposizioni attuative (DM 21.2.2024)

Con il DM [21.2.2024](#), pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (cfr. [art. 23](#) co. 2-5 del DL 73/2022 e DPCM [15.9.2023](#)).

In particolare, il DM ha definito:

- le modalità e i termini di iscrizione all'Albo dei certificatori;
- le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al MIMIT;
- le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al MIMIT, al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.

Albo dei certificatori

Le domande di iscrizione all'Albo dei certificatori possono essere inviate mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del MIMIT.

L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da persone fisiche, imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e *Seal of Excellence*), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Nella domanda di iscrizione, i richiedenti devono attestare il possesso dei requisiti previsti dall'[art. 2](#) del DPCM 15.9.2023 e dall'[art. 4](#) del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, intendendosi per tale un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. È necessario, inoltre, aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per procedere con la richiesta d'iscrizione all'Albo è necessario effettuare l'accesso al portale tramite SPID o carta d'identità elettronica (CIE), nonché essere in possesso della firma digitale. È richiesto, inoltre, il possesso di una casella PEC attiva al quale verranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione all'Albo.

Occorre, inoltre, effettuare il pagamento:

- dell'imposta di bollo da 16,00 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa tramite lo stesso portale;
- della tassa di concessione governativa di 168,00 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", con codice causale 8617.

Per il 2024, le domande possono essere inviate dal 21.2.2024 per un semestre. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, il MIMIT verificherà il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all'Albo.

Dall'1.1.2025, invece, le domande potranno essere inviate dal 1° gennaio al 31 marzo o dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo è necessario, tra l'altro, dimostrare la continuità nello svolgimento dell'attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, certificazione o rendicontazione di almeno 15 progetti afferenti ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Richiesta di accesso alla procedura di certificazione

Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un'apposita richiesta al MIMIT.

A tal fine, l'impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all'Albo. È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del certificatore e versare l'importo di 252,00 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

Invio della certificazione al MIMIT

Entro 15 giorni dal rilascio all'impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al MIMIT tramite la procedura informatica, dandone notizia all'impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero.

Prossimi provvedimenti

Il MIMIT dovrà emanare le Linee Guida per la corretta applicazione dei crediti d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione. Il termine per la pubblicazione è scaduto il 31.12.2023 (cfr. [art. 3](#) co. 5 del DPCM 15.9.2023).

art. 23 co. 2 DL 21.6.2022 n. 73

DM 21.2.2024 Ministero delle Imprese e del made

in Italy DPCM 15.9.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2024 - "Al via l'iscrizione all'Albo dei certificatori delle attività di R&S&I" - Alberti - Sgattoni

Il Sole - 24 Ore del 22.2.2024, p. 34 - "Al via le iscrizioni all'Albo certificatori per la R&S" - Reich E.

- Vernassa F. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo" - Alberti P. -

Sgattoni C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo e innovazione" - Alberti P. - Sgattoni C.

Lavoro

PREVIDENZA

[APE sociale - Novità della L. 213/2023 \(legge di bilancio 2024\) - Istruzioni \(circ. INPS 20.2.2024 n. 35\)](#)

Con la circ. 20.2.2024 n. [35](#), l'INPS è intervenuto in materia di APE sociale illustrando le modifiche apportate alla relativa disciplina dalla L. [213/2023](#) (legge di bilancio 2024) e fornendo con l'occasione le prime istruzioni operative.

Disciplina generale

L'APE sociale (o anticipo pensionistico a carico dello Stato) è un'indennità introdotta in via sperimentale dall'[art. 1](#) co. 179 della L. 232/2016 ed erogata dall'INPS, che ha la funzione di sostenere il reddito dei lavoratori appartenenti a determinate categorie (disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, *caregiver* e addetti ai lavori gravosi), sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni. Il valore dell'indennità in argomento è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità, sino al tetto massimo di 1.500,00 euro mensili lordi, non rivalutabili.

L'indennità in questione è:

- incompatibile con l'indennità di disoccupazione e con qualsiasi tipologia di pensione diretta;
- assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale.

Proroga dell'istituto per il 2024

Con la circ. [35/2024](#), l'INPS ricorda come l'[art. 1](#) co. 136 della L. 213/2023 abbia disposto:

- la proroga del regime sperimentale di tale strumento dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
- l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico richiesto, fissandolo per quest'anno a 63 anni e 5 mesi, in luogo dei 63 anni richiesti a coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 2023.

Restano sostanzialmente invariati gli specifici requisiti soggettivi richiesti dalla legge in base alla categoria di appartenenza.

Nuovo regime di incumulabilità

L'[art. 1](#) co. 137 della L. 213/2023 prevede che con riferimento al 2024 il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Si ricorda che, per coloro che invece hanno ricevuto la certificazione per l'accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il precedente regime di incumulabilità previsto dall'[art. 1](#) co. 183 della L. 232/2016, secondo cui l'indennità in parola è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000,00 euro annui e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800,00 euro annui.

Pertanto, tenuto conto del nuovo regime di incumulabilità, i percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all'INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l'avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000,00 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Decorso tale termine, con il recupero dell'indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali.

In ogni caso, l'INPS verificherà l'eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Istruzioni operative

I soggetti che intendono beneficiare dell'APE sociale possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza del 31.3.2024, 15.7.2024 e, comunque, non oltre il 30.11.2024.

Inoltre, i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio ai sensi della legge di bilancio 2024, sono reperibili sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), nella sezione dedicata ai servizi *on line*.

Nella circ. n. [35/2024](#) si rende noto che le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30.11.2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti termini, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

Infine, l'INPS precisa che l'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività lavorativa.

In ogni caso, la decorrenza del trattamento non potrà essere anteriore all'1.2.2024.

art. 1 co. 136 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 179 L. 11.12.2016 n. 232

Circolare INPS 20.2.2024 n. 35

Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2024 - "APE sociale cumulabile col lavoro autonomo occasionale

fino a 5.000 euro" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 21.2.2024, p. 35 - "Stretta sui redditi per l'Ape sociale con requisiti certificati nel 2024" -

M.Pri.

Italia Oggi del 21.2.2024, p. 38 - "Ape sociale, stretta al passato"

- Cirioli Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - APE sociale" -

Secci N.

PREVIDENZA

Lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata - Contributi volontari per l'anno 2024 (circ. INPS 21.2.2024 n. 36)

Con la circ. 21.2.2024 n. [36](#), l'INPS ha comunicato gli importi e i valori delle aliquote validi per l'anno 2024 ai fini del versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli (compresi i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato), i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti nonché gli iscritti alla Gestione separata.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Innanzitutto, l'INPS ricorda che l'ISTAT ha rilevato nella misura del 5,4% la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio 2022/2023.

Pertanto, per l'anno 2024:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, di cui all'[art. 3-ter](#) del DL 384/92, è pari a 55.008,00 euro;
- il massimale ex [art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore all'1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

L'aliquota contributiva è fissata nella misura del:

- 33%, per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31.12.95;
- 27,87%, per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95;
- 33%, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si calcola applicando al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito, previste all'[art. 3](#) della L. 233/90, le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2024.

In pratica, l'importo delle aliquote è pari:

- al 24% per gli iscritti alla Gestione artigiani, con una riduzione al 23,70% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- al 24,48% per gli iscritti alla Gestione commercianti, con una riduzione al 24,18% nel caso di collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Nella circolare in commento, l'INPS riporta in formato tabellare, sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, tutti gli importi di contribuzione mensile a partire dall'1.1.2024.

Isritti alla Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto dagli iscritti alla Gestione separata deve

essere determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 184/97, ovvero applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione in argomento.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, pari, per l'anno 2024, al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Tenuto conto che nel 2024 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.415,00 euro, per il

medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.603,80 euro su base annua e 383,65 euro su base mensile, per quanto concerne i professionisti;
- 6.077,04 euro su base annua e 506,42 euro su base mensile, per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Circolare INPS 21.2.2024 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2024 - "Definita la contribuzione volontaria per l'anno 2024" -

Silvestro

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Soggetti trasferiti all'estero - Nuove condizioni agevolative - Novità del DL 69/2023 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2024 n. 3)

Con la circolare 16.2.2024 n. [3](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti su una serie eterogenea di temi, riuniti sotto il minimo comun denominatore:

- dell'appartenenza alla "macrocategoria" delle imposte indirette;
- dell'essere stati oggetto di modifiche normative introdotte nel corso del 2023.

In particolare, il documento in esame interessa alcune novità in tema di IVA, IVAFE e imposta di registro disposte, rispettivamente, dalla L. [213/2023](#), dal DL [145/2023](#) e dal DL [69/2023](#).

I chiarimenti in merito all'imposta di registro riguardano le seguenti novità normative:

- la norma ([art. 16](#) co. 2-bis lett. a) del DL 145/2023, c.d. DL "Anticipi" convertito), che, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha prorogato alla stessa data anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro;
- la disposizione introdotta dall'[art. 2](#) del DL 69/2023, che ha modificato le condizioni di accesso all'agevolazione prima casa per i contribuenti trasferiti all'estero.

Proroga dell'esenzione dall'imposta di registro per gli enti sportivi

Come sopra accennato, l'[art. 16](#) co. 2-bis lett. a) del DL 145/2023 convertito:

- ha esteso al 30.6.2024 il termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport;

- per l'effetto, ha prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro.

Si rammenta che la predetta esenzione è stata prevista dall'[art. 12](#) co. 2-*bis* del DLgs. 36/2021 a vantaggio delle modifiche statutarie, adottate entro la data normativamente prevista, che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del medesimo decreto.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. [3/2024](#), si è espressa in merito al perimetro applicativo del regime di esenzione tracciato dal combinato disposto tra le norme sopra citate, affermando, in particolare, che vanno esenti dall'imposta di registro anche ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I del DLgs. [36/2021](#), ovvero sia quelle riguardanti:

- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali ([art. 9](#) del DLgs. 36/2021);
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori ([art. 11](#) del DLgs. 36/2021).

Agevolazioni prima casa per i lavoratori trasferiti all'estero

La circolare n. [3/2024](#) si sofferma poi sull'interpretazione dell'[art. 2](#) del DL 69/2023, il quale, come già accennato, ha modificato le condizioni per l'accesso alle agevolazioni prima casa da parte dei soggetti trasferiti all'estero,

La norma in esame, intervenendo sulla lett. a) della nota II-*bis* all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha eliminato ogni cenno alla cittadinanza (finita nel mirino della procedura di infrazione n. 2014/4075) e ha disposto che (dal 14.6.2023) l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, può accedere al beneficio prima casa a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato "nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento".

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il riferimento al rapporto di lavoro ricomprende "qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro" e non necessariamente quello di tipo subordinato, ma deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile (non è quindi agevolato l'acquisto della prima casa effettuato prima del trasferimento per ragioni di lavoro);
- il requisito attinente al legame con l'Italia per i 5 anni anteriori al trasferimento sussiste anche se l'attività lavorativa è stata resa nel territorio dello Stato, nei 5 anni precedenti, senza remunerazione. Inoltre, il quinquennio non deve essere necessariamente continuativo.

art. 2 DL 13.6.2023 n. 69

Circolare Agenzia Entrate 16.2.2024 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2024 - "Il lavoratore trasferito all'estero può accedere al benefici prima casa" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2023 - "Cambiano le norme sulla prima casa per chi si trasferisce all'estero" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Associazioni sportive" - Mauro A. - Cosentino C.

Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2023 - "Per gli adeguamenti statutari degli enti sportivi proroga al 30 giugno 2024" - Girinelli - Mamone

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 31.1.2024 N. 28

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Contributi per il rinnovo del parco veicolare - Presentazione delle domande

Con il DM 1.12.2023 n. 317 sono stati previsti contributi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Con il presente DM sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell'agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione dell'investimento.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

- attive sul territorio italiano;
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

Investimenti ammissibili e ammontare dei contributi

In relazione all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7

tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o

superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa superiore a 7 tonnellate;

- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
- dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 18.1.2024.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da imprese aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio. Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.

Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro persingola impresa.

Incumulabilità con altre agevolazioni

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio in relazione alle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento, deve avvenire:

- utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. (RAM),

all'indirizzo <http://www.ramspa.it> nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti X edizione";

- allegando la prevista documentazione (es. copia del contratto di acquisizione dei veicoli stipulato a partire dal 19.1.2024);

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it;

- a partire dalle ore 10.00 del 4.3.2024 e fino alle ore 16.00 del 22.3.2024; ai fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC.

L'impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

Prova del perfezionamento dell'investimento

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, sono tenuti a fornire:

- la prova del perfezionamento dell'investimento, che deve essere stato avviato a partire dal 19.1.2024;
- in caso di acquisizione mediante contratto di leasing finanziario, la prova della piena disponibilità del bene;
- la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo o dei canoni di leasing in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione;
- la prova che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche, mediante la presentazione dell'apposita documentazione.

Modalità e termini di rendicontazione degli investimenti

La suddetta attività di rendicontazione dovrà essere svolta:

- a partire dalle ore 10.00 dell'8.4.2024 ed entro le ore 16.00 del 31.10.2024;
- utilizzando l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (<http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione>) e sul sito del gestore RAM (<http://www.ramspa.it>, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti X edizione").

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa che ha presentato la domanda.